



PROTOCOLLO N° 437027/12122018

Codice 437027

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
ROVINCIA DI VENEZIA
MESTRE (VE)

CONTRATTO BUONI PASTO Edenred Italia S.r.l.

ARTICOLO 1. Oggetto

1.1. Il presente contratto ha per oggetto la prestazione, a favore del Cliente, di un servizio sostitutivo di mensa aziendale ("SSM" o "Servizio") tramite l'emissione, da parte di Edenred Italia S.r.l. ("Emittitore" o "Edenred") di titoli di legittimazione cartacei a marchio TICKET RESTAURANT® ("Buoni Pasto" e al singolare "Buono Pasto"), utilizzabili presso tutte le tipologie di esercizi convenzionati con l'Emittitore, in possesso delle idonee autorizzazioni ("Esercizio" e al plurale "Network").

ARTICOLO 2. Il Buono pasto

2.1. Il Buono Pasto è il titolo di legittimazione, emesso conformemente a quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente, che legittima (ai sensi dell'art. 2002 del c.c.) il possessore ("Titolare" o al plurale "Titolari") a ricevere dal Network la somministrazione di alimenti e bevande e/o la cessione (ex art. 1559 del c.c.) di prodotti alimentari pronti per il consumo, per un importo pari al valore facciale del titolo stesso.

2.2. Le prestazioni oggetto del SSM potranno essere consumate dai Titolari esclusivamente dietro presentazione del Buono Pasto, secondo le modalità di utilizzo di seguito specificate.

2.3. Il Buono Pasto:

- è utilizzabile esclusivamente per l'intero valore facciale, senza essere soggetto a riduzione di qualsivoglia entità;
- non dà diritto a resto né all'utilizzo del residuo per altre consumazioni;
- dà diritto a consumare un pasto pari al valore facciale dello stesso, restando a carico del Titolare l'eventuale differenza tra il valore delle prestazioni ottenute e il valore del Buono Pasto medesimo;
- potrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare, a fronte della somministrazione di alimenti e bevande e/o della cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo, nei tempi e secondo le modalità legislative e/o contrattuali che regolano il SSM;
- non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni né commercializzabile o convertibile in denaro;
- dà diritto al Cliente di essere manlevato da qualsiasi pretesa possa l'Esercizio avanzare nei suoi confronti, sino al limite del suo controvalore;
- non può in nessun caso dar luogo al rilascio di documenti fiscali da parte dell'Esercizio nei confronti del Cliente o dei Titolari, che attestino il sostenimento del costo del SSM a carico degli stessi;
- deve essere utilizzato entro il termine temporale di utilizzo su di esso riportato;
- al momento dell'utilizzo, dovrà essere datato e sottoscritto dal Titolare.

ARTICOLO 3. Facoltà e obblighi del Cliente

3.1. Il Cliente avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- ordinare, con preavviso di 7 giorni lavorativi, la quantità di Buoni Pasto occorrente secondo le proprie necessità mensili, e comunque non inferiore a 50 buoni per singolo ordine, determinandone il relativo valore;
- onorare ogni ordine richiesto;
- garantire ad Edenred un'esclusiva per la fornitura del SSM;
- provvedere al pagamento secondo termini e modalità concordate all'Art. 9;
- informare i Titolari delle caratteristiche di utilizzo dei Buoni Pasto precisate all'art. 2.3;
- richiedere la sostituzione dei Buoni Pasto non utilizzati entro la data di validità riportata sugli stessi, entro e non oltre i successivi 30 giorni, termine stabilito a pena di decadenza dal diritto alla sostituzione.

ARTICOLO 4. Facoltà e obblighi di Edenred

4.1. Edenred avrà le seguenti facoltà e obblighi:

- garantire e organizzare, a favore dei Titolari, il SSM tramite l'emissione Buoni Pasto, utilizzabili presso tutte le tipologie di esercizi convenzionati di cui alla normativa vigente, in possesso delle idonee autorizzazioni;
- consegnare al Cliente la quantità di Buoni Pasto ordinati, al valore stabilito e nel rispetto della data di consegna concordata all'atto dell'ordine. Tuttavia, il Cliente rinuncia sin d'ora a sollevare qualsiasi eccezione in caso di mancato rispetto del termine di consegna stabilito, purché il ritardo non ecceda le 48 ore lavorative, fermo restando l'impegno dell'Emittitore nel segnalare tempestivamente tale ritardo e i nuovi termini di consegna;
- mettere a disposizione del Cliente, tramite la funzione "Cerca Locali" disponibile sul portale web, l'elenco degli Esercizi ubicati nelle località nelle quali il Cliente ha sedi operative, provvedendo periodicamente all'aggiornamento dello stesso ed avendo, in ogni caso, la facoltà di apportarvi le modifiche necessarie determinate dalla cessazione di convenzioni in essere o dalla stipula di nuove convenzioni, anche su proposta del Cliente stesso;
- sostituire i Buoni Pasto non utilizzati entro la data di validità, in caso di relativa richiesta scritta da parte del Cliente, corredata dei medesimi buoni cui si riferisce e nel rispetto del termine decadenza precisato all'art. 3.1;
- adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del Buono Pasto.

4.2. Edenred darà corso unicamente alle richieste di sostituzione formulate nei modi e nei termini decadenza previsti dal presente contratto. In nessun caso potrà essere richiesto il rimborso in denaro dei Buoni Pasto non utilizzati e/o non sostituibili e la sostituzione di Buoni Pasto non integri, rovinati o macchiati.

ARTICOLO 5. Durata del contratto e clausola risolutiva espressa

5.1. Il presente contratto decorre dalla data di restituzione del medesimo ad Edenred Italia Srl e avrà durata triennale, dopo la prima scadenza, si intenderà automaticamente rinnovato per un anno, e così di anno in anno, in mancanza di disdetta che ciascuna parte potrà inviare all'altra a mezzo lettera raccomandata a/r o pec, con preavviso di 60 giorni rispetto alla data di scadenza, senza oneri aggiuntivi. **ANNUALE**

5.2. Fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di ogni danno subito, Edenred avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il presente contratto con effetto immediato mediante raccomandata a/r o pec nei seguenti casi: mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi ad essa spettanti; violazione dell'esclusiva di cui all'art. 3.1. Entrambe le parti potranno risolvere il contratto in caso di: assoggettamento dell'altra parte a procedure esecutive, fallimento, altre procedure concorsuali o liquidazione, anche volontaria; violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. 231/01.

ARTICOLO 6 - Responsabilità

6.1. In nessun caso Edenred sarà responsabile per fatti o comportamenti degli Esercizi convenzionati, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti l'attività. Nessuna responsabilità potrà essere imputata ad Edenred riguardo all'uso improprio dei Buoni Pasto.

6.2. Edenred dichiara di aver attivato le seguenti coperture assicurative a beneficio dei propri Clienti e dei loro Titolari:

(i) Polizza R.C.T. n. 38902600 Assicurazioni Generali

Tale polizza copre la responsabilità civile verso terzi di Edenred e, per l'effetto, anche i danni corporali e materiali connessi ai rischi igienico-sanitari derivanti dall'utilizzo del SSM da parte degli utilizzatori dei Buoni Pasto presso il Network.

(ii) Polizza Infortuni "in itinere" n. IAH0013102 AIG EUROPE LIMITED

Tale polizza assicura gli infortuni che colpiscono tutti gli utilizzatori dei Buoni Pasto dal momento in cui lasciano il posto di lavoro per il pranzo, al momento in cui vi rientrano, ivi inclusi gli infortuni avvenuti all'interno dell'esercizio ove viene consumato il pasto e/o le sue conseguenze, sempreché l'infortunio si sia verificato durante la pausa pranzo così come regolamentata dal Cliente. La copertura assicurativa è valida indipendentemente dal mezzo, pubblico o privato, utilizzato per il trasferimento e dal modo in cui avvenga il trasferimento.

ARTICOLO 7. Tracciabilità dei flussi finanziari

7.1. Le parti, qualora applicabili, e per quanto di relativa competenza, s'impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed a garantire il pieno rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 8. Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali da parte di Edenred Italia

8.1. Edenred Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, informa il Cliente che i dati personali acquisiti in occasione del presente accordo saranno trattati per l'adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente contratto, di Legge ed attinenti i legittimi interessi perseguiti dal Titolare in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei suddetti dati personali.

8.2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione del testo completo dell'informativa privacy, nella versione presente al momento della sottoscrizione sul sito www.edenred.it, nella sezione "Privacy".

8.3. Ai fini di autorizzazione/diniego al trattamento dei dati acquisiti per finalità di marketing e/o statistiche, come dettagliato nella sopracitata informativa, il Cliente appone la propria sottoscrizione in calce al contratto.

ARTICOLO 9. Condizioni economiche e modalità di pagamento**9.1. Condizioni Economiche:**

COMMISSIONE: 2,00%

Tale percentuale sarà applicata sul valore facciale del Buono Pasto e il relativo importo sarà assoggettato ad IVA, come per legge.

9.2. Modalità di pagamento:

PAGAMENTO ANTICIPATO ALL'ORDINE

BANCA PASSADORE

IT28T033320160000001112420

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno dovuti, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi di mora nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tali condizioni rimarranno fisse e invariabili per tutta la durata del contratto e sono condizionate al rispetto dei termini di pagamento sopracitati. Per ogni documento contabile visualizzato e scaricato tramite portale dedicato, non verrà addebitato alcun costo aggiuntivo.

ARTICOLO 10. Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01

10.1. Le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. Edenred, in particolare, è dotata di un Modello di Organizzazione ai sensi del citato Decreto e di un Codice Etico i cui principi devono considerarsi parte integrante del presente contratto e si danno per noti al Cliente, essendo gli stessi acquisibili online, alla sezione dedicata del seguente indirizzo internet: www.edenred.it

10.2. La violazione del Modello di Organizzazione e del Codice Etico adottato, e, più in generale, dei principi di cui al citato Decreto, legittimerà la parte non inadempiente a risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa contestazione dell'addebito da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r alla parte inadempiente.

ARTICOLO 11. Disposizioni finali

11.1. Le parti si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

11.2. Le clausole del presente contratto prevarranno, in quanto condizioni particolari di Servizio, su eventuali condizioni generali predisposte dal Cliente e sottoscritte dalle parti.

11.3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli eventuali allegati in esso richiamati, troveranno applicazione le norme previste dal Codice Civile e le clausole imposte dalla Legge inserite di diritto nel Contratto ai sensi dell'Art. 1339 C.C..

11.4. Qualunque modificazione del presente contratto dovrà essere previamente concordata tra le parti e farsi tassativamente per iscritto, escluda ogni altra forma o mezzo di prova.

11.5. Il contratto, formato tra le parti mediante scambio di corrispondenza, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 40 del 28.2.1975, parte II, allegata al DPR 131/86.

ARTICOLO 12. Foro Competente

12.1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsivoglia foro alternativo.

Luogo e data _____ (timbro e firma per accettazione)

Sono specificamente ed espressamente approvate e sottoscritte per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le seguenti clausole: 3 (facoltà e obblighi del Cliente), 5 (Durata del contratto e clausola risolutiva espressa), 6 (Responsabilità), 10 (Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01), 12 (Foro competente).

Il Cliente ha prestato il consenso nega il consenso

(timbro e firma)